

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporvi la proposta di deliberare (i) alcune modifiche allo Statuto della Società; (ii) la riduzione volontaria del Capitale Sociale per un importo pari a euro 32.498.345,12, ai sensi dell'articolo 2445 cod.civ., da imputare a Patrimonio netto; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.

Quanto alla prima proposta:

modifica degli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 e 8 (Assemblea), 10 e 11 (Amministrazione), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. LE MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Preliminarmente, si ricorda che lo scorso 27 gennaio 2010 è stato approvato il D.Lgs. n. 27 (il “Decreto”) recante “attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” che ha introdotto alcune modifiche al cod.civ. e al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), con l'obiettivo di promuovere la partecipazione degli azionisti alle assemblee e di favorire l'esercizio (anche transfrontaliero) del diritto di voto.

È opportuno ricordare, in questa sede, che l'Assemblea degli azionisti (con deliberazione del 21 aprile 2010) ha già recepito in Statuto la facoltà – reintrodotta nell'ordinamento italiano proprio dal citato Decreto – di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo del previgente termine di 120 giorni).

Inoltre, in forza dei poteri attribuiti (art. 2365, comma 2 cod.civ., art. 11.2 dello Statuto Sociale), anche il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 3 novembre 2010, ha approvato alcune modifiche allo Statuto Sociale. In particolare:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (cd. “Testo Unico sulla Revisione

Legale”) è stata modificata l'espressione “revisione contabile” con quella “revisione legale”;

- in ragione del cd. meccanismo della “record date”, introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dal citato Decreto, si è provveduto a sostituire l'espressione “azionista” con quella di “titolare del diritto di voto”. Infatti, a sensi del novellato art. 2370 del cod.civ. e del nuovo art. 83-sexies del TUF, è legittimato a intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (esclusivamente) il soggetto che alla data della assemblea sia azionista della Società ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento alla cd. “record date” (i.e. “al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima [ovvero unica] convocazione”);
 - considerato che il nuovo art. 135-novies, comma 6, del TUF, ha introdotto la possibilità di «conferimento della delega in via elettronica» (secondo una regolamentazione da predisporre da parte del Ministro della Giustizia) disponendo che «le società indicano nello Statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare», è stata prevista (articolo 7.3 del novellato Statuto Sociale) la possibilità di notificazione della delega stessa mediante: (i) apposita sezione del sito internet della Società ovvero (ii) posta elettronica certificata;
 - sono state adeguate le previsioni statutarie (articolo 7.5) alle disposizioni (art. 126-bis del TUF) in materia di (i) modalità e termini per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci e (ii) relazione sulle materie di cui i soci richiedenti propongono la trattazione;
 - sono stati modificati i termini (da 15 giorni a 25 giorni prima dell'assemblea) per il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (articolo 10) e del Collegio Sindacale (articolo 16).
- Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell'8 marzo 2011 ha valutato opportuno apportare ulteriori modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale di cui pertanto propone l'adozione. In particolare, si tratta di proposte finalizzate a dare attuazione ad alcune facoltà concesse alle società e contenute nel Decreto. Per comprendere appieno le modifiche che si propongono e le relative motivazioni, si ripercorre qui di seguito il contenuto delle previsioni facoltizzanti contenute nel citato Decreto.

a) Previsioni contenute nel Decreto di cui si propone l'adozione:

(i) ASSEMBLEA IN UNICA CONVOCAZIONE

Il novellato art. 2369 cod.civ. consente alle Società di “escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima di-

spiondo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma [dell'art. 2369], nonché dall'art. 2368, comma 1, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma [sempre dell'art. 2369]". In altri termini, le società potranno prevedere il ricorso ad un'unica convocazione per la quale troveranno applicazione i *quorum* di seguito riportati.

Quanto all'assemblea ordinaria in unica convocazione, questa (i) sarà regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e (ii) delibererà a maggioranza assoluta, salvo che lo Statuto richieda una maggioranza più elevata (troveranno applicazione, dunque, i *quorum* previsti per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione).

Quanto all'assemblea straordinaria in unica convocazione, questa sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del Capitale Sociale, salvo che lo Statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibererà con il voto favorevole di almeno 2/3 del Capitale Sociale rappresentato in assemblea (troveranno dunque applicazione i *quorum* previsti per l'assemblea straordinaria in convocazione successiva alla seconda).

La possibilità di prevedere un'unica convocazione, con l'applicazione dei relativi *quorum* assembleari sopra indicati, rappresenta un'opportunità per semplificare le attività organizzative degli eventi assembleari, con possibili benefici in termini di risparmio di costi e agevolare la partecipazione all'evento assembleare in ragione della certezza in ordine all'effettiva data di svolgimento della riunione.

Per tale ragione, Vi proponiamo il recepimento in Statuto di detta facoltà facendo comunque salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di procedere a più convocazioni assembleari al ricorrere di circostanze che dovessero rendere opportuno fare ricorso a convocazioni successive alla prima.

(ii) RAPPRESENTANTE DEGLI AZIONISTI DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Il nuovo art. 135-undecies TUF introduce nell'ordinamento italiano la figura del cd. "*rappresentante designato*". In particolare, salva diversa disposizione statutaria "*le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno*".

Pur potendo escludere completamente o rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla nomina del "*rappresentante designato*" per ogni singola assemblea, Vi proponiamo di prevedere espressamente in Statuto che per ogni assemblea siano (obbligatoriamente, dunque) indicati uno o più soggetti ai quali i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea

possano conferire delega, rinviando al singolo avviso di convocazione unicamente la determinazione di modalità e termini per il conferimento di detta delega. Esprimere in Statuto tale previsione di legge da un lato sottolinea l'importanza che la Società riconosce a tale strumento di intervento in assemblea, dall'altro lato permette all'azionista di conoscere l'esistenza di questo diritto dalla sola lettura dello Statuto.

(iii) "RECORD DATE"

E ALTRE MODIFICHE CONNESSE AL DECRETO

Come detto il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano il cd. meccanismo della "*record date*" in forza del quale è legittimato ad intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto non più (necessariamente) il soggetto che alla data della assemblea sia azionista della Società ma il soggetto che sia titolare del diritto di voto e di intervento "*al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione*".

Considerata l'innovativa previsione di legge che muta radicalmente il meccanismo di legittimazione all'intervento in assemblea si è ritenuto opportuno proporre di ribadire in Statuto gli elementi essenziali che caratterizzano la cd. *record date*, al fine di rendere più agevole per l'azionista la possibilità di conoscerne il contenuto.

Per la medesima ragione, si propone che in Statuto vengano ribaditi i principali elementi in materia di convocazione dell'assemblea e di integrazione dell'ordine del giorno assembleare.

b) Ulteriori proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui si propone l'adozione

Con l'occasione, si propongono altresì (i) una modifica connessa all'adozione da parte della Società della cd. "*Procedura per le operazioni con parti correlate*", si rinvia in proposito all'illustrazione riportata di seguito e (ii) ulteriori interventi di affinamento testuale per maggiore chiarezza, sistematicità e completezza del documento, comprese lievi modifiche di carattere meramente terminologico e/o formale.

* * * * *

Per completezza qui di seguito si riportano le altre previsioni contenute nel Decreto di cui allo stato il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non proporre l'adozione.

(i) VOTO IN VIA ELETTRONICA

Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 4 cod.civ., lo Statuto Sociale può consentire l'espressione del voto in via elettronica, analogamente a quanto già previsto per il voto per corrispondenza.

Tenuto conto dello scarso successo riscontrato dallo strumento da ultimo citato nell'esperienza italiana e ancor più dell'assenza di un quadro regolamentare di riferimento che disciplini in modo completo e chiaro la materia, la Società ha deciso di rinviare a un momento successivo ogni valutazione in merito al recepimento in Statuto di detta facoltà.

(ii) MAGGIORAZIONE DEL DIVIDENDO

Ai sensi del nuovo art. 127-*quater* TUF le società possano prevedere in Statuto la possibilità di attribuire a *“ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo [...] comunque non inferiore ad un anno”* il *“diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni”*.

Tale beneficio è limitato ai soggetti che (direttamente o indirettamente) abbiano una partecipazione non superiore allo 0,5% del capitale della società (o la minore percentuale indicata nello Statuto).

La maggiorazione non può essere attribuita (i) alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società (ii) alle azioni che siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale avente ad oggetto una partecipazione complessiva superiore allo 0,5% (o la minore percentuale indicata nello Statuto).

L'incertezza che, allo stato, emerge dal quadro normativo di riferimento e le difficoltà di applicazione in concreto del meccanismo della maggiorazione del dividendo (non da ultima, la difficoltà di identificazione degli aventi diritto alla maggiorazione) hanno suggerito di rinviarne la valutazione ad un momento successivo.

(iii) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

Ai sensi del nuovo art. 83-*duodecies* TUF *“ove previsto dallo Statuto, le società italiane [quotate] possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”*.

Là dove lo Statuto preveda detta facoltà, *“la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob”* per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo e i *“relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob”*.

A tal ultimo riguardo, si rammenta che è stato previsto nel cd. Regolamento Emittenti che *“qualora la facoltà [di procedere all'identificazione degli azionisti] venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio*

sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata [già] effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione [...], la società sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati”.

Tenuto conto (i) dell'assenza di una disciplina che stabilisca, in modo chiaro e completo, le modalità concrete alle quali dovranno attenersi gli intermediari per la determinazione dei costi della comunicazione a carico delle società emittenti nonché (ii) dell'attuale azionariato della Società *“nominativamente”* pubblico per oltre il 50% del Capitale Sociale, si è ritenuto opportuno rinviare ogni decisione in merito al recepimento di detta facoltà a un momento successivo.

★ ★ ★ ★ ★

Tenuto conto che l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 è altresì convocata per deliberare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, scaduto dall'incarico per compiuto mandato, si ritiene doveroso dare conto di quanto segue.

L'articolo 10 comma 5 dello Statuto Sociale riconosce il diritto di presentare le liste soltanto ai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob che, per l'esercizio 2011, è stata stabilita nell'1,5% del Capitale Sociale (cfr. in proposito Delibera Consob n. 17633 del 26/1/2011).

È stato valutato opportuno non proporre la riduzione dell'aliquota prevista nello Statuto Sociale per allinearla a quella stabilita da Consob in quanto da un lato l'attuale formulazione è già costruita al fine di agevolare la possibilità per le minoranze di presentare liste per il rinnovo degli organi di amministrazione (stabilendo comunque un *“tetto massimo”* all'aliquota richiesta per la presentazione delle liste di minoranza, che, per contro, è suscettibile di essere ridotta sulla base della verifica dei parametri stabiliti dalla Consob, tra i quali si ricorda la capitalizzazione di Borsa) dall'altro lato si mantiene adeguata flessibilità della previsione statutaria.

★ ★ ★ ★ ★

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio le modifiche sopra indicate con riferimento ai singoli articoli dello Statuto Sociale.

ARTICOLO 5 (CAPITALE SOCIALE)

L'attuale articolo 5 comma 4 riporta evidenza (i) della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 7 maggio 2003 con la quale è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100 milioni di azioni ordinarie da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllata nonché (ii) della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della predetta delega, di aumento del Capitale Sociale mediante emissione di nuove azioni ordinarie da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e sue controllate.

Tenuto conto della scadenza della delega deliberata dall'assemblea in data 7 maggio 2003 nonché della cessazione dei piani di stock option al cui servizio era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione l'aumento di capitale di cui al punto (ii) sopra riportato, la proposta è quella di eliminare interamente il citato comma 4 e procedere alla rinumerazione dell'attuale comma 5.

ARTICOLO 7 (ASSEMBLEA)

Per le ragioni già in precedenza illustrate, si propone di riformulare il comma 2 dell'articolo 7 dello Statuto stabilendo che il Consiglio di Amministrazione possa fare ricorso all'unica convocazione ovvero procedere a più convocazioni assembleari.

Nel medesimo articolo si propone, inoltre di riformulare:

- (i) parzialmente ed integrare il comma 3 dell'articolo 7 dello Statuto, al fine di recepire nello Statuto quanto previsto dall'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF in tema di designazione del rappresentante al quale i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto;
- (ii) il comma 5 ed introdurre gli ulteriori "nuovi" commi 6, 7, 8 e 9, che ribadiscono in Statuto gli elementi essenziali delle previsioni della novellata disciplina in materia di convocazione dell'assemblea e di integrazione dell'ordine del giorno assembleare. In conseguenza di dette modifiche è proposta la rinumerazione del comma 6 in comma 10.

ARTICOLO 8 (ASSEMBLEA)

Per quanto in precedenza illustrato, le modifiche proposte consistono nell'introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6 che ribadiscono in Statuto il disposto contenuto nell'art. 83-*sexies* del TUF in tema di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto (c.d. "record date").

ARTICOLO 10 (AMMINISTRAZIONE)

Le modifiche proposte all'articolo 10 sono (i) volte a una maggiore chiarezza espositiva, e/o di carattere meramente formale ovvero (ii) conseguenti ad altre modifiche proposte nella presente relazione (si fa, in particolare, riferimento all'inserimento al comma 3 del richiamo alla "unica convocazione" dell'assemblea).

ARTICOLO 11 (AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 3 novembre 2010 una nuova "Procedura per le operazioni con parti correlate", pubblicata sul sito internet della Società, in ottemperanza ai dettami previsti in materia dal "Regolamento operazioni con parti correlate", emanato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Detta Procedura consente di avvalersi, purché ciò sia previsto dallo Statuto Sociale, della facoltà (prevista dall'art. 13, comma 6, del citato Regolamento emanato da Consob) in forza della quale - nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando in ogni caso gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" - le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza (come definite nella citata procedura) possono, in caso di urgenza, essere concluse anche in deroga ai rispettivi *iter* autorizzativi previsti.

Si propone, pertanto, di introdurre un nuovo comma 3 che consenta di avvalersi della innanzi descritta facoltà.

Si propone, altresì, la conseguente rinumerazione dei successivi attuali commi dell'articolo 11.

ARTICOLO 16 (COLLEGIO SINDACALE)

Le proposte modifiche riguardano la riformulazione del comma 7 prevedendo il recepimento di quanto disposto dall'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti in tema di pubblicità delle liste presentate dai soci per la nomina dei candidati Sindaci.

Ulteriori modifiche proposte all'articolo 16 sono (i) volte a una maggiore chiarezza espositiva, e/o di carattere meramente formale ovvero (ii) conseguenti ad altre modifiche proposte nella presente relazione (si fa riferimento, anche in questo caso, all'inserimento al comma 7 del richiamo alla "unica convocazione" dell'assemblea).

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE DI CUI SI CHIEDE LA MODIFICA

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 cod.civ..

4. PROPOSTA DELIBERATIVA

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 e 8 (Assemblea), 10 e 11 (Amministrazione), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale;

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 5 (Capitale Sociale), 7 e 8 (Assemblea), 10 e 11 (Amministrazione), 16 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale di Pirelli & C. S.p.A.. come segue:

TESTO VIGENTE

Articolo 5

- 5.1 Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.377.878.879,78 (unmiliardotrecentosettantasettemilioniottocentosettantottomilaottocentosettantanovevirgolasettantotto) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentoottantasettemilioni-novecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamila-centoottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento di Capitale Sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
- 5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il Capitale Sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

TESTO PROPOSTO

Articolo 5

- 5.1 Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.377.878.879,78 (unmiliardotrecentosettantasettemilioniottocentosettantottomilaottocentosettantanovevirgolasettantotto) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentoottantasettemilioni-novecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamila-centoottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento di Capitale Sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
- 5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il Capitale Sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

TESTO VIGENTE

- 5.4 Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art. 134 TU 58/1998. Il Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha deliberato, in parziale esecuzione della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria del 7 maggio 2003, di aumentare il Capitale Sociale per massimi euro 15.725.496,50, rideterminati in euro 15.725.494,18 a seguito del raggruppamento delle azioni in ragione di n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni ordinarie o di risparmio possedute deliberato dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2010, mediante emissione, sempre tenuto conto di detto raggruppamento azionario e della riduzione di capitale tramite assegnazione di azioni Pirelli & C. Real Estate deliberata dall'assemblea straordinaria del 15 luglio 2010, di massime n. 4.929.622 azioni ordinarie prive di valore nominale, al prezzo di euro 10,589 ciascuna, di cui euro 7,399 da imputare a sovrapprezzo ed euro 3,190 da imputare a capitale, da riservare in sottoscrizione a dirigenti e quadri della Società e delle società dalla stessa controllate o dalle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.
- 5.5 Qualora deliberato dall'Assemblea il Capitale Sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

Articolo 7

- 7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
- 7.2 L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.
- 7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

TESTO PROPOSTO

- 5.4 Qualora deliberato dall'Assemblea il Capitale Sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

Articolo 7

- 7.1 La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo Statuto.
- 7.2 L'avviso di convocazione può prevedere **un'unica convocazione ovvero la prima e la seconda convocazione** e, per l'assemblea straordinaria, **anche** una terza convocazione. **Le relative deliberazioni sono prese con le maggioranze previste dalla legge per l'unica ovvero per le differenti convocazioni.**
- 7.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

TESTO VIGENTE

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

- 7.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 7.5 Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da consegnare al Consiglio di Amministrazione mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo previsto per la presentazione della richiesta di integrazione.

TESTO PROPOSTO

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

- 7.4 L'assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 7.5 **Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del Capitale Sociale.**
- 7.6 **I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.**
- 7.7 **I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del Capitale Sociale possono chiedere, nei casi e nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.**
- 7.8 **Delle integrazioni dell'ordine del giorno presentate ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 del presente Statuto è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.**
- 7.9 **I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

- 7.6 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

Articolo 8

- 8.1 La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
- 8.2 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

- 7.10 L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

Articolo 8

- 8.1 La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.
- 8.2 Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 8.3 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.**
- 8.4 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.**
- 8.5 La comunicazione prevista al comma 4 dell'articolo 8 del presente Statuto è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima ovvero unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.**
- 8.6 La comunicazione prevista al comma 4 dell'articolo 8 del presente Statuto deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla disciplina regolamentare applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione di cui al comma 4**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

dell'articolo 8 del presente Statuto sia pervenuta alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Articolo 10

- 10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.
- 10.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
- 10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
- 10.4 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 10.5 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno per il 2 per cento del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.
- 10.6 Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi

Articolo 10

- 10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea **determina** il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.
- 10.2 La nomina del Consiglio di Amministrazione **avviene** sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati **devono** essere elencati mediante un numero progressivo.
- 10.3 Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, **devono** essere depositate presso la sede della Società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima **ovvero unica** convocazione **chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**. Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.
- 10.4 Ogni socio **può** presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato **può** presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 10.5 **Hanno** diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno per il 2 cento del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società.
- 10.6 Unitamente a ciascuna lista **devono** depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, **deve** essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae **contenente** le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e **del possesso dei requisiti**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10.8 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

10.9 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.10 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il

di indipendenza previsti, per gli amministratori di società quotate, ai sensi di legge ovvero dal codice di comportamento fatto proprio dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

10.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

10.8 Ogni avente diritto al voto **può** votare una sola lista.

10.9 Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si **procede** come di seguito precisato:

a) dalla lista che **ha** ottenuto la maggioranza dei voti espressi **sono** tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori **sono** tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse **sono** divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti **sono** assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste **vengono** disposti in unica graduatoria decrescente. **Risultano** eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, **risulta** eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste **risulta** eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si **procede** a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10.10 Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti è sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare

TESTO VIGENTE

- numero minimo di amministratori indipendenti.
- 10.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 10.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod.civ..
- 10.13 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.
- 10.14 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.
- 10.15 Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.
- 10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.
- 10.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

Articolo 11

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente Statuto spettano all'assemblea.
- 11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

TESTO PROPOSTO

- il numero minimo di amministratori indipendenti.
- 10.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 10.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 cod.civ..
- 10.13 La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.
- 10.14 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.
- 10.15 Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.
- 10.16 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.
- 10.17 Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ..

Articolo 11

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'impresa sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente Statuto spettano all'assemblea.
- 11.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. o di scissione a favore di Pirelli & C. S.p.A. delle società di cui Pirelli & C. S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
- 11.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

- 11.3 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
- 11.4 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
- 11.5 Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.
- 11.6 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.
- 11.7 Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.
- 11.8 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 11.9 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
- 11.10 Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali,

autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.

- 11.4 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
- 11.5 Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.
- 11.6 Per la gestione dell'impresa sociale il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.
- 11.7 Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.
- 11.8 Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.
- 11.9 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- 11.10 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
- 11.11 Infine il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali,

TESTO VIGENTE

Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 16

- 16.1 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.
- 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
- 16.3 La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
- 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
- 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
- 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli

TESTO PROPOSTO

Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio di Amministrazione deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 16

- 16.1 Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.
- 16.2 L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
- 16.3 La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al comma 17 del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
- 16.4 Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.
- 16.5 Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,5 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Ogni socio **può** presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
- 16.7 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima **ovvero unica** convocazione **chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio sindacale**, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. **Esse sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Commissione nazionale per la società e la borsa con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

- 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 16.13 La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.
- 16.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere **corredate da un curriculum vitae contenente** le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

- 16.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 16.9 Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 16.10 Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
- 16.11 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- 16.12 Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
 - b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 16.13 La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.
- 16.14 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia

TESTO VIGENTE

di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

- 16.15 Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.
- 16.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.
- 16.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 16.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 16.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

TESTO PROPOSTO

di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

- 16.15 Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze cui il presente Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.
- 16.16 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.
- 16.17 Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 16.18 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 16.19 La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e ai Vice Presidenti della Società, tutti in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”.

Quanto alla seconda proposta:

riduzione volontaria del Capitale Sociale per un importo pari a euro 32.498.345,12, ai sensi dell'articolo 2445 cod.civ., da imputare a Patrimonio netto; conseguenti modifiche dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PREMESSA

La riduzione volontaria del Capitale Sociale proposta si inquadra nel contesto dell'operazione di assegnazione (l' "Assegnazione") di azioni Prelios S.p.A. (già Pirelli & C. Real Estate S.p.A.) effettuata dalla Società nel corso dell'esercizio 2010, rappresentandone il naturale completamento.

Come noto, l'Assegnazione ha avuto luogo mediante assegnazione agli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. della quasi totalità delle azioni ordinarie Prelios S.p.A. detenute dalla Società e attuata per il tramite di una riduzione del Capitale Sociale il cui importo effettivo è stato determinato dall'Assemblea straordinaria di Pirelli & C. S.p.A. del 15 luglio 2010 in misura equivalente al *fair value* della partecipazione Prelios S.p.A. oggetto di assegnazione (pari a euro 178.813.982,89), a sua volta determinato sulla base del prezzo ufficiale delle azioni Prelios S.p.A. (pari a euro 0,367) rilevato il 14 luglio 2010, giorno di Borsa aperta antecedente la data dell'Assemblea.

In data 25 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, cod. civ., decorso il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria di Pirelli & C. del 15 luglio 2010, ha avuto luogo l'Assegnazione.

In ottemperanza alle disposizioni di natura contabile, Pirelli & C. S.p.A. ha rideterminato nel bilancio della Società, sulla base del prezzo ufficiale di borsa delle azioni Prelios S.p.A. rilevato alla suddetta data di *closing* dell'Assegnazione (euro 0,4337), la passività derivante dall'Assegnazione da euro 178.813.982,89 a euro 211.312.328,01, con contropartita una variazione negativa di Patrimonio netto di euro 32.498.345,12, contabilizzata sotto la voce "Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.". Contestualmente, a fronte dell'assegnazione delle azioni Prelios S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. ha registrato in conto economico una perdita pari a circa euro 118,3 milioni, corrispondente alla differenza tra il valore della

passività, come sopra rideterminato, e il valore contabile netto (c.d. *book value*) delle azioni Prelios S.p.A..

Si rende quindi opportuno, al fine di riallineare l'espressione del Capitale Sociale al Patrimonio netto, provvedere all'integrale azzeramento della Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A., negativa appunto per un importo ormai consolidato di euro 32.498.345,12, tramite la riduzione volontaria del Capitale Sociale per un pari importo (l' "Operazione").

MODALITÀ ATTUATIVE DELLA RIDUZIONE

Sul piano delle modalità attuative, essendo il Capitale Sociale della Società diviso in azioni prive di valore nominale, l'Operazione non comporterà annullamento di azioni della Società determinando invece una diminuzione del valore implicito della loro parità contabile. L'entità complessiva del Patrimonio netto della Società non subirà variazioni per effetto dell'Operazione poichè l'intero importo della riduzione consentirà l'azzeramento della riserva negativa denominata "Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.".

Sempre sul piano procedurale, l'esecuzione della riduzione del Capitale Sociale potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, cod. civ., soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Ai sensi dell'articolo 2445, comma 4, cod. civ., qualora entro detto termine siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà disporre che l'Operazione abbia comunque luogo, quando ritenga infondato il pregiudizio per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.

La Società provvederà, il primo lunedì di Borsa aperta successivo alla scadenza del termine concesso ai creditori sociali ex articolo 2445 cod. civ. per opporsi alla riduzione del Capitale Sociale, o il diverso giorno concordato con le competenti Autorità, ad imputare l'importo della riduzione del capitale alla "Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A." che presenta, alla data del 31 dicembre 2010, un saldo negativo pari all'importo della riduzione; la data nella quale sarà eseguita l'operazione verrà in ogni caso comunicata agli azionisti di Pirelli & C. S.p.A. con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda le azioni proprie in portafoglio della Società (pari, alla data della presente Relazione, a n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio), le stesse non subiranno modifiche nel loro numero a seguito dell'Operazione e il loro nuovo valore di parità contabile sarà identico a quello delle altre azioni in circolazione.

Per quanto riguarda le modifiche statutarie conseguenti all'operazione di riduzione del capitale, si propone di aggiungere nell'articolo 5 dello Statuto Sociale un nuovo ultimo comma che tenga conto della proposta deliberativa di riduzione del Capitale Sociale, come indicato nella presente Relazione.

Si precisa infine che le modifiche dello Statuto Sociale proposte non configurano diritto di recesso.

In particolare, le modalità di esecuzione dell'Operazione non sono tali da comportare una modifica dei diritti connessi alle azioni di risparmio. Infatti, i privilegi patrimoniali connessi a tali azioni restano parametrati a un valore fisso (euro 3,19); tale valore fisso sarà dunque insensibile alla variazione del valore di parità contabile delle azioni della Società conseguente alla riduzione del Capitale Sociale della Società.

La deliberazione di riduzione del Capitale Sociale e le connesse modifiche statutarie non dovranno dunque essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

EFFETTI CONTABILI E FISCALI DELLA RIDUZIONE

La tabella di seguito esposta evidenzia la composizione contabile pro-forma del Patrimonio netto di Pirelli & C. S.p.A. alla data del 31 dicembre 2010, includendo gli effetti della proposta riduzione del Capitale Sociale.

Descrizione voce	Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	Effetti della riduzione del Capitale Sociale proposta sul Patrimonio netto al 31 dicembre 2010	Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 dopo la riduzione del Capitale Sociale proposta (*)
Capitale Sociale (**)	1.377.878.879,78	(32.498.345,12)	1.345.380.534,66
Riserva legale	99.906.065,17	-	99.906.065,17
Riserva sovrapprezzo azioni	229.431.693,83	-	229.431.693,83
Riserva da concentrazioni	22.460.868,47	-	22.460.868,47
Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.	(32.498.345,12)	32.498.345,12	-
Riserva IAS da transizione	(239.425.665,64)	-	(239.425.665,64)
Riserva IAS da gestione	15.687.342,07	-	15.687.342,07
Riserva da risultati a nuovo	25.932.216,81	-	25.932.216,81
Risultato dell'esercizio 2010	87.404.078,79	-	87.404.078,79
Totale	1.586.777.134,16	-	1.586.777.134,16

(*) I dati inseriti in tabella non tengono conto delle deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea convocata in sede ordinaria e segnatamente (i) della proposta di destinazione dell'utile risultante dal bilancio della Società al 31 dicembre 2010 e (ii) della proposta di azzerare la riserva negativa IAS di transizione mediante integrale utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni e per la differenza mediante parziale utilizzo della riserva da concentrazioni.

(**) Include le azioni proprie in portafoglio, pari, alla data della presente Relazione, a n. 351.590 azioni ordinarie e n. 408.342 azioni di risparmio.

Sul piano fiscale la riduzione di capitale nei termini proposti non comporta alcun effetto economico.

PROPOSTA DELIBERATIVA

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato di approvare il bilancio al 31 dicembre 2010 e che in tale bilancio è iscritta alla voce “Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.” una riserva negativa dell’importo complessivo di euro 32.498.345,12;

TESTO VIGENTE*

Articolo 5

- 5.1 Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.377.878.879,78 (unmiliardotrecentosettantasettemilioniottocentosettantottomilaottocentosettantanovevirgolasettantotto) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentoottantasettemilioni-novecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamila-centoottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento di Capitale Sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
- 5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il Capitale Sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.
- 5.4 Qualora deliberato dall’Assemblea il Capitale Sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

DELIBERA

1. di ridurre ai sensi dell’articolo 2445 cod.civ. il Capitale Sociale per un importo pari a euro 32.498.345,12, e quindi da euro 1.377.878.879,78 a euro 1.345.380.534,66, senza annullamento di azioni e di stabilire che l’intero importo della riduzione sia imputato a riserva, ed in particolare sia utilizzato al fine di azzerare la riserva negativa del Patrimonio netto denominata “Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.”;
2. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, cod.civ., la deliberazione di riduzione del Capitale Sociale potrà essere eseguita ad opera del Consiglio di Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’articolo 2445, comma 4, cod.civ.;
3. di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello Statuto Sociale, aggiungendo un ultimo comma, come di seguito indicato:

TESTO PROPOSTO

Articolo 5

- 5.1 Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è pari a euro 1.377.878.879,78 (unmiliardotrecentosettantasettemilioniottocentosettantottomilaottocentosettantanovevirgolasettantotto) diviso in n. 487.991.493 (quattrocentoottantasettemilioni-novecentonovantunomilaquattrocentonovantatre) azioni, prive di valore nominale, di cui n. 475.740.182 (quattrocentosettantacinquemilionsettecentoquarantamila-centoottantadue) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (dodicimilioniduecentocinquantunomilatrecentoundici) azioni di risparmio.
- 5.2 Nelle deliberazioni di aumento di Capitale Sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.
- 5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il Capitale Sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.
- 5.4 Qualora deliberato dall’Assemblea il Capitale Sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.
- 5.5 **Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del [•] aprile 2011, è stata ap-**

TESTO VIGENTE

TESTO PROPOSTO

provata la riduzione volontaria del Capitale Sociale da euro 1.377.878.879,78 a euro 1.345.380.534,66 da attuarsi mediante imputazione dell'intero importo della riduzione a Patrimonio netto; detta riduzione da eseguirsi nel rispetto dell'articolo 2445, comma 3, cod.civ.".

() Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di parte straordinaria*

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono, per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti, per concordare con le competenti autorità modalità, tempi e procedure per l'esecuzione della riduzione del Capitale Sociale, oltre che per procedere all'aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell'articolo 5 dello Statuto Sociale una volta data esecuzione alla riduzione di capitale sopra deliberata.".

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 marzo 2011

